



Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE DI SVILUPPO
DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITA' DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
Ufficio QPA V - Produzioni. Animali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 15 gennaio 1991, n.30, relativa a "Disciplina della riproduzione animale" modificata ed integrata dalla legge 3 agosto 1999, n.280, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994;

VISTO in particolare l' art. 3 della sopra citata legge n.30/91 che prevede che i libri genealogici siano istituiti, previa approvazione ministeriale, da associazioni nazionali allevatori di specie o di razza in possesso di personalità giuridica e dei requisiti stabiliti dallo stesso Ministero;

VISTO il D.M. del 26 luglio 1994 con il quale sono stati fissati detti requisiti;

VISTA la nota n.117/2006 del 27 febbraio 2006 con la quale l'Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo - ANICA, a seguito dell'acquisizione della personalità giuridica tramite l'iscrizione, in data 10 maggio 2001, al n.1 del registro prefettizio delle persone giuridiche di Parma, ha chiesto l'affidamento del libro genealogico del cavallo puro sangue arabo;

VISTA la nota n.167 del 4 maggio 2006 con la quale l'ANICA ha fornito elementi informativi circa i requisiti previsti dal citato D.M. 26.7.1994;

VISTA la nota n.2007/0042660 del 5 luglio 2007 con la quale l'Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), a conclusione del procedimento iniziato da questa Amministrazione con note nn.20684 e 685 dell'8 marzo 2006, ha definitivamente optato per l'eliminazione della sottosezione A della sezione I cavallo puro sangue arabo dal proprio libro genealogico del cavallo da sella italiano, con contestuale istituzione presso l'Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo - ANICA del libro genealogico dello stesso cavallo;

VISTI i verbali della Commissione ministeriale n.1 del 25 ottobre 2007 , n.2 del 13 novembre 2007, da cui risulta il possesso, da parte dell' ANICA, dei requisiti di cui al più volte menzionato D.M. 26 luglio 1994;

VISTA la nota del 13 novembre 2007 con la quale l'ANICA ha trasmesso il testo del disciplinare per la tenuta del libro genealogico del cavallo purosangue arabo, così come deliberato dal Comitato direttivo in data 9 novembre 2007;

CONSIDERATO che il libro genealogico rappresenta lo strumento per il miglioramento genetico della razza al fine di valorizzarne la produzione sia sul piano tecnico che economico;



RITENUTO pertanto di dover accogliere la richiesta formulata dall'Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo.

DECRETA:

Articolo 1 - È autorizzata l'istituzione del libro genealogico del cavallo purosangue arabo da parte dell'Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo.

Articolo 2 - È approvato il disciplinare per la tenuta del libro genealogico del cavallo purosangue arabo, costituito da 21 articoli, nel testo allegato al presente decreto (allegato A).

Roma, 19 NOV. 2007

Laura La Torre
Direttore Generale



Per copia conforme

DISCIPLINARE DEL LIBRO GENEALOGICO DEL CAVALLO PUROSANGUE ARABO

ART. 1

Ai sensi dell'Art. 3 della legge 15 gennaio 1991 n. 30, sulla disciplina della riproduzione animale, il libro genealogico del cavallo di Purosangue Arabo è gestito e tenuto dall'Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo, ANICA, associazione giuridicamente riconosciuta, ai sensi del DPR 10.2.2000 n.361, tramite iscrizione, dal 10/05/2001, al n. 1 del Registro Prefettizio delle Persone Giuridiche di Parma, ed è regolato dal presente disciplinare, in armonia con la normativa dell'Unione Europea.

CAPITOLO I ORGANIZZAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

ART. 2

1. Il libro genealogico rappresenta lo strumento per lo svolgimento dell'azione di mantenimento della purezza del cavallo della razza di Purosangue Arabo ed ha pertanto lo scopo di indirizzare, sul piano allevatorio, l'attività selettiva, promuovendo nel contempo la valorizzazione economica attraverso le attività di miglioramento genetico.
2. Le attività di cui al presente disciplinare sono svolte secondo le norme previste dai successivi articoli, sotto la vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dall'Associazione Nazionale Italiana Cavallo Arabo, ANICA, che si avvale della propria organizzazione centrale.

ART. 3


Alle attività del libro genealogico l'ANICA provvede con:

- 1) La Commissione Tecnica Centrale (CTC).
- 2) L'Ufficio Centrale del libro genealogico (UC).
- 3) Il Corpo degli Esperti (CE).

ART. 4

Commissione Tecnica Centrale

1. La CTC del libro genealogico studia e determina i criteri e gli indirizzi per il mantenimento della purezza della razza, seguendo le direttive della *World Arabian Horse Organization* (WAHO) e propone eventuali modifiche al presente disciplinare.
2. Della Commissione Tecnica Centrale fanno parte:
 - a) Un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Servizi Zootecnici – designato dallo stesso Ministero, incaricato di vigilare con carattere continuativo sugli adempimenti previsti dal presente disciplinare.
 - b) Un rappresentante del Ministero della salute, Servizi Veterinari designato dallo stesso Ministero.
 - c) Un rappresentante dell'UNIRE, nominato dallo stesso Ente, quale ente incaricato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a disciplinare e controllare le corse riservate ai cavalli psa.
 - d) Una persona particolarmente esperta di cavalli di razza araba, nominata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta ANICA.

- 
- e) Tre soci allevatori: uno dell'Italia meridionale; uno dell'Italia centrale ed uno dell'Italia settentrionale, nominati dal Consiglio direttivo dell'ANICA.
 - f) Un socio proprietario nominato dal Consiglio direttivo dell'ANICA.
 - g) Il Presidente dell'ANICA o suo delegato.
 - h) Il Segretario dell'ANICA o suo delegato.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte dal Segretario dell'Associazione.
 4. La Commissione tecnica elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente.
 5. I Componenti della CTC restano in carica un triennio e possono essere riconfermati.
 6. La carica dei componenti della Commissione tecnica è gratuita.
 7. In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente della CTC potrà invitare esperti di particolare competenza a partecipare a titolo consultivo, alle riunioni della CTC stessa.
 8. La convocazione della CTC è fatta dal Presidente almeno 15 giorni prima della data della riunione.
 9. Le riunioni della CTC sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.
 10. In caso di assenza o impedimento del Presidente, assume la presidenza il Vicepresidente.
 11. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dai voti dei presenti, in caso di parità prevarrà quello del Presidente.
 12. Di ogni riunione è redatto apposito verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario.

ART. 5

Ufficio Centrale del libro genealogico

1. L'U.C. è composto dall'insieme organizzato di personale, strutture ed attrezzature necessarie all'adempimento degli scopi e finalità di cui al precedente art.2.
2. L'U.C. provvede a:
 - 1) espletare i compiti e le attività relative al funzionamento del libro genealogico
 - 2) compilare ed aggiornare moduli e schedari
 - 3) rilasciare i documenti ufficiali del libro genealogico
 - 4) mantenere i rapporti con gli associati ordinari
3. Responsabile dell'attività del L.G. e dell'applicazione del disciplinare, delle norme tecniche e delle delibere della C.T.C. è il Segretario dell'ANICA.

ART. 6

Il Corpo degli esperti (CE)

Il Corpo degli esperti, composto da tecnici specializzati iscritti in apposito Albo (*BLU BOOK*) istituito dalla ECAHO (*European Conference Arabian Horse Organization*), è regolato dalle apposite norme tecniche, predisposte dall'UC su conforme parere della CTC ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.


CAPITOLO II

AMMISSIONE DEGLI ALLEVAMENTI AL LIBRO GENEALOGICO ED ISCRIZIONE DEI RIPRODUTTORI

ART. 7

Registro degli Allevatori e Proprietari

1. E' istituito l'albo degli allevatori che si distingue in:
 - a) Allevatori
 - b) Proprietari

- 
2. Allevatore è la persona fisica o giuridica, o il gruppo associativo privo di personalità, che sia socio dell'ANICA e proprietario di almeno una femmina di razza puro sangue arabo di età non inferiore a trenta mesi, iscrivibile nel L.G.
 3. Proprietario è la persona fisica o giuridica, o il gruppo associativo privo di personalità, proprietario di almeno un cavallo di razza puro sangue arabo, iscrivibile al L.G. di sesso maschile o castrone, oppure di sesso femminile ma, in quest'ultimo caso, di età inferiore ai trenta mesi.

ART. 8

1. L'iscrizione al libro genealogico è volontaria. L'allevatore che intenda iscrivere i propri soggetti al libro genealogico deve presentare domanda, per iscritto, all'Ufficio Centrale del libro genealogico.
2. I soggetti da ammettere al libro genealogico devono possedere le genealogie ed i requisiti previsti dalle norme tecniche e rispondenti ai criteri stabiliti dalla WAHO.

ART. 9

1. L'Allevatore è tenuto a denunciare all'Ufficio Centrale del libro genealogico la nascita di ogni puledro entro i termini stabiliti dalle norme tecniche ed in accordo con la normativa vigente.
2. L'Ufficio Centrale si riserva l'iscrizione al L.G. previo esame entro i termini stabiliti dalle norme tecniche.
3. La denuncia di nascita deve avvenire secondo modalità in linea con la normativa sull'Anagrafe equina.

Capitolo III ARTICOLAZIONE DEL LIBRO GENEALOGICO

ART. 10

Al libro genealogico sono ammessi i nati da genitori iscritti al libro genealogico o in analoghi registri di libri genealogici esteri riconosciuti WAHO e che siano in possesso dei requisiti di cui alle norme tecniche.

ART. 11

Identificazione degli animali

I soggetti sono identificati secondo le modalità stabilite dal D.M. 5.5.2006 sull'anagrafe equina e dal relativo manuale operativo ed i criteri di cui alle norme tecniche.

ART. 12

Obiettivi di selezione

Le attività di miglioramento genetico di cui al presente disciplinare hanno i seguenti obiettivi:

- a) mantenere le caratteristiche morfologiche e funzionali della razze;
- b) selezionare le qualità sportive.

CAPITOLO IV BANCA DATI, CERTIFICATI, MODULI E CATALOGHI DEL LIBRO GENEALOGICO

ART. 13

1. Per il funzionamento del libro genealogico è costituita presso l'ANICA, un'unica banca dati contenente sia le informazioni riguardanti gli allevamenti aderenti che quelle relative ad ogni singolo animale iscritto al libro genealogico.

2. La banca dati è strutturata ed organizzata in modo da consentire l'agevole e tempestiva consultazione del libro genealogico, ed il rilascio di certificati ufficiali.
3. Alla banca dati affluiscono i dati e le informazioni relativi a:
- identificazione, denuncia eventi (nascita, morte, cambio di proprietà e/o di allevamento ecc.) secondo le modalità stabilite dal DM 5.5.2006 sull'anagrafe equina e dal relativo manuale operativo.
 - Modello CIF con sezione identificativa.
 - Identificazione tramite tipizzazione del DNA.
 - Modulo giudizio morfologico (ECAHO).
 - Altri eventuali moduli o procedure informatiche ammesse dalla CTC del libro genealogico.
4. Le informazioni contenute nella banca dati consentono:
- la gestione informatica ed il mantenimento dell'Albo degli allevatori, dei proprietari e del libro genealogico;
 - il rilascio dei certificati ufficiali:
 - Passaporto emesso secondo le modalità e procedure previste dal DM 5/05/2006 sull'anagrafe degli equidi e relativo manuale operativo e contenente anche le certificazioni genealogiche dell'animale previste dal libro genealogico.
 - Certificato di attribuzione (atto di proprietà).
 - Certificato di tipizzazione del DNA del soggetto e/o per l'individuazione del soggetto e dell'accertamento delle ascendenze.
5. La Commissione Tecnica Centrale, sulla base delle esigenze del libro genealogico, provvede ad emanare apposite delibere in merito alla raccolta e gestione dei moduli.

CAPITOLO V

OBBLIGHI DEGLI ALLEVATORI - FINANZIAMENTO DEL LIBRO

ART. 14

L'allevatore o il proprietario iscritti, di cui all'art. 7, si impegna:

- ad osservare il presente disciplinare, nonché le disposizioni impartite dall'U.C. per il funzionamento del libro.
- ad ottemperare alle disposizioni riguardanti avvisi, denunce, tenuta dei documenti di identificazione impartite dall'U.C.
- a fornire agli organi competenti del libro genealogico ogni chiarimento e notizia riguardante i soggetti iscritti.
- a consentire il prelievo di campioni biologici dai soggetti per i quali si rendono necessarie delle analisi, secondo le modalità indicate nelle norme tecniche.

ART. 15

Per le infrazioni alle norme del presente disciplinare, l'allevatore è passibile dei seguenti provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo su parere della Commissione Tecnica Centrale:

- ammonimento;
- annullamento delle iscrizioni di determinati soggetti, qualora emergano dubbi sulla loro identità;
- sospensione a tempo determinato dell'allevatore dall'albo e/o del cavallo dal libro genealogico;
- radiazione dell'allevatore dall'albo e/o cancellazione del cavallo dal libro genealogico;
- denuncia all'autorità giudiziaria nel caso di comprovata frode.

ART. 16

Finanziamento del Libro Genealogico

Al finanziamento del libro genealogico si provvede con le quote associative, con proventi derivanti dal rilascio dei documenti e servizi, con contributi statali o regionali, nonché con altri eventuali proventi.

ART. 17 **Mostre e Concorsi**

Le mostre, i concorsi, gli show e le altre eventuali manifestazioni ufficiali riguardanti i cavalli iscritti al libro genealogico sono organizzati secondo le apposite norme tecniche predisposte dall'UC su conforme parere della CTC ed approvate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

ART. 18

I registri, certificati, passaporti, nonché gli atti in genere del libro genealogico hanno valore ufficiale. Chiunque sottragga, alteri o contraffaccia i documenti e i contrassegni depositati, o chi ne faccia uso indebito, è perseguito a norma di legge.

ART. 19

Le modifiche al presente disciplinare d'iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, o proposte dall'ANICA su conforme parere della CTC, entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione.


ART. 20 **Norme tecniche**

1. Le norme tecniche relative al libro genealogico, quelle relative al Corpo degli Esperti e quelle sulle mostre e concorsi dell'ANICA costituiscono parte integrante del disciplinare.
2. Le modifiche alle norme tecniche di iniziativa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione, quelle proposte dall'ANICA, previo conforme parere della CTC devono essere trasmesse al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali entro 60 giorni dalla data della delibera della CTC. Le modifiche anzidette entrano in vigore dalla data del relativo decreto di approvazione o comunque dopo 90 giorni dalla data di trasmissione della stessa al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nel caso non ci sia stato un parere contrario di quest'ultimo.

ART. 21 **Disposizioni transitorie**

Entrano a far parte del libro genealogico tutti i soggetti attualmente già registrati nell'attuale libro genealogico tenuto dall'ANICA con i relativi nominativi di allevatori e proprietari.

VISTO Si approva
Laura La Torre
Direttore Generale



Per copia conforme
